

CLXX<sup>a</sup> TORNATA

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 1927 - Anno VI

## Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

Congedi . . . . . Pag. 9546

## Disegni di legge (Approvazione di):

- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1411, concernente sovvenzioni per l'utilizzazione dei combustibili nazionali e assegnazione per studi ed esperienze sulla utilizzazione dei combustibili nazionali ed esteri » 9557
- « Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1490, recante stanziamento di fondi per l'organizzazione tecnica produttiva, commerciale e creditizia delle piccole industrie » 9557
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2217, che stabilisce nuove disposizioni per la Camera agrumaria per la Sicilia e Calabria in Messina » 9557
- « Conversione in legge del Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 207, contenente nuove disposizioni regolanti i rapporti di credito fra il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo, e gli Enti creditori » 9558
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 840, concernente la proroga dei termini per la emissione dei decreti ministeriali che autorizzano la continuazione dell'esercizio dei Magazzini generali ai sensi del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290 » 9558
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755, che porta modifiche alle leggi sull'ordinamento della Regia marina e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina » 9558
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 593, contenente modificazioni al nuovo Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza » 9559
- « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 399, riguardante la dichiarazione di pubblica utilità delle opere per la costruzione delle linee di allacciamento delle nuove calate occidentali del porto di Genova » 9559

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2438, che approva la convenzione aggiuntiva stipulata il 1° ottobre 1926, tra il Ministero dell'aeronautica e la Società servizi aerei per il transitorio esercizio della linea aerea Torino-Pavia-Venezia-Trieste su di un diverso itinerario (Venezia-Trieste-Brioni-Lussimpiccolo-Zara) » 9559

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 890, riguardante l'iscrizione delle navi nella prima classe del Registro italiano agli effetti dell'art. 4, sotto art. 12-F, del decreto luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502 » 9560

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926; n. 1793, concernente la concessione di riduzioni di tariffe per trasporti in transito da e per l'Italia » 9560

## (Discussione di):

« Per la repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie » 9551

## Oratori:

GAROFALO . . . . . 9553

GATTI . . . . . 9551

MONTRESOR . . . . . 9552

PESTALOZZA, *relatore* . . . . . 9553, 9554

MARTELLI, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni* . . . . . 9554

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1829, che dà esecuzione all'accordo addizionale alla Convenzione italo-ungherese, stipulata in Budapest il 27 marzo 1924 per il consolidamento dei tagliandi scaduti e dei titoli sorteggiati del debito pubblico ungherese prebellico, collocato in Italia, firmato in Budapest fra l'Italia e Ungheria il 15 marzo 1927 ». 9555

## Oratori:

MAYER . . . . . 9556

PAVIA, *relatore* . . . . . 9556

VOLPI, *ministro delle finanze* . . . . . 9556

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1927

« Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 31, che proroga per la città di Roma le disposizioni sul prezzo cell'energia elettrica » . . . . .	9560
Oratori:	
VALENZANI, <i>relatore</i> . . . . .	9561
BELLUZZO, <i>sottosegretario di Stato per l'economia nazionale</i> . . . . .	9561
(Presentazione di) . . . . .	9546, 9549
Interrogazioni (Risposta scritta al senatore Grandi) . . . . .	
	9565
Omaggi . . . . .	9546
Petizioni (Discussione sulle) . . . . .	9547
Oratori:	
CITO FILOMARINO . . . . .	9548
GAROFALO . . . . .	9548
Relazioni (Presentazione di) . . . . .	9546, 9551, 9561
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	9549, 9562

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e delle comunicazioni, ed i sottosegretari di Stato per le comunicazioni, per la marina, per la guerra, per l'economia nazionale.

REBAUDENGO, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Cao Pinna di giorni 10; Martinez di giorni 3; Stoppato di giorni 8; Zappi di giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

#### Omaggi.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di dar lettura dell'elenco di omaggi pervenuti al Senato.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Dal senatore Soderini: *La persecuzione religiosa nel Messico*.

Dal prof. G. Del Vecchio: *Tre pubblicazioni sulla Regia Università di Roma*.

Dal senatore Scherillo: *Opuscoli su argomenti diversi*.

Dal Commissario della Camera di commercio e industria di Livorno: 1° *Il porto di Livorno nell'anno 1926*;

2° *Pace in Europa*;

3° *Delle guerre balcaniche e della grande guerra e di alcuni fatti precedenti ad esse*.

Dal dott. Achille Bertarelli: *Catalogo della nostra cartografia del X congresso geografico italiano*.

Dal senatore Guidi: *Note ebraiche*.

Dal senatore Zippel: 1° *Relazione sulla Amministrazione comunale di Trieste*;

2° *Relazione dell'Ente autonomo del parco nazionale di Abruzzo*.

Dal senatore Ferrero di Cambiano: *Commemorazione del Re Carlo Alberto*.

Dall'avv. Leonida Capobianco: *Impressioni e ricordi della prigionia di guerra in Austria*.

Dal senatore Luca Beltrami: *Giacomo Boni e l'enigma della colonna trajana*.

Dal senatore L. Rava:

1° *Bologna e i bolognesi nell'apogeo napoleonico*;

2° *Giuseppe Compagnoni e il suo monitore cisalpino*.

Dal sig. Filippo Giovanni Antonio Brunatti: *Amori infelici* (Novelle).

#### Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Ciraolo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CIRAULO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Cessione gratuita alla Croce Rossa Italiana dei rifiuti di archivio e mobili inservibili da parte della Amministrazione delle poste e telegrafi ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Ciraolo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di dar lettura di un

elenco di disegni di legge trasmessi al Senato dal Presidente della Camera dei deputati.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 819, circa la cattura del passero (1542);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1329, sulla convenzione con la Repubblica di S. Marino (1161);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1034, sul divieto di esportazione frumento (1565);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1927, n. 1773, sulle frodi nella preparazione di sostanze di uso agrario (1691);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2097 sull'ammissione di nuove merci estere all'importazione temporanea (1715);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1098, sull'ammissione di nuove merci estere alla esportazione temporanea (1716);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 547, sul Consiglio di Amministrazione della Università di Camerino (1474);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1927, n. 456, circa provvedimenti sui canoni (77);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 773, circa istituzione in Roma di una scuola di malariologia (1536);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 616, circa agevolazioni all'industria della pesca (1486);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1243, circa ufficio liquidazione Enti ecclesiastici soppressi (1622).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1582, sul conferimento dei poteri del Governatore di Roma (1648);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1927, n. 2487, circa indennità personale civile postelegrafico presso esercito operante (1482);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1181, circa V. presidente Comitato permanente del grano (1610);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2144, circa proroga gestioni civili e militari della Somalia italiana (1768);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2039, circa revisioni Albi avvocati e procuratori (1678);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1923, circa dati statistici sulla produzione mineralurgica e metalurgica (1680);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1772, sul Consiglio di Amministrazione dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati di Roma (1660);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, circa reclutamento ufficiali inferiori corpo sanitario militare (1552);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1926, n. 1045, circa i marittimi disertori (946);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1925, circa servitù del Duomo di Milano sul Monte Condoglia (1689);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2147, circa spese squadre navali italiane e spagnole (1754).

PRESIDENTE. Avverto il Senato che l'esame del disegno di legge riguardante i provvedimenti sui canoni, sarà demandato all'esame della stessa Commissione che ha riferito sul disegno di legge concernente le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, trattandosi di materia affine.

Avverto poi che a norma dell'art. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, la discussione di questo decreto è dichiarata di urgenza, e che sarà posto all'ordine del giorno della seduta di domani.

#### Relazione della Commissione per le petizioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Relazioni della Commissione per le petizioni.

Invito l'onorevole senatore Garofalo a riferire sulla petizione del sig. Longo Nicolò.

GAROFALO, *relatore* La Commissione per

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1927

le petizioni non riferisce per mancanza di autenticità.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Cito Filomarino a riferire sulla petizione del sig. Perrone Giuseppe.

CITO FILOMARINO, *relatore*. Non si riferisce per mancanza di autenticità.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Pagliano a riferire sulla petizione del sig. Sacchetti Giovanni.

PAGLIANO, *relatore*. Non si riferisce per mancanza di autenticità.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Cito Filomarino a riferire sulla petizione del sig. Romolo Mariano.

CITO FILOMARINO, *relatore*. Il sottotenente di fanteria in congedo sig. Romoli Mariano fa voti perchè sia rettificata la sua anzianità di grado nei ruoli di complemento. Non risulta che il sig. Romoli abbia presentato regolare istanza al riguardo al Ministero della guerra, il che sarebbe stato opportuno prima di presentare una petizione. Ad ogni modo, trattandosi di un mutilato, la Commissione per le petizioni ritiene di poter raccomandare questa petizione alla benevola considerazione del Ministero della guerra.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione per le petizioni di rinvio al Ministero della guerra della petizione del sig. Romoli Mariano.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(È approvata).

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Milano Franco D'Aragona a riferire sulla petizione del sig. Gualtieri Alfonso.

GAROFALO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO, *relatore*. A nome dell'onorevole senatore Milano Franco D'Aragona, impegnato in un ufficio, dichiaro che la Commissione per le petizioni non riferisce sulla petizione del sig. Gualtieri Alfonso, per mancanza di autenticità.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Cito Filomarino a riferire sulla petizione dell'avv. Giuseppe M. A. Enea.

CITO FILOMARINO, *relatore*. Il gr. uff. avvocato Giuseppe M. A. Enea fa voti circa la soppressione dei limiti di età per il collocamento a riposo dei funzionari dello Stato. Trattandosi

di una questione che esorbita dalla sua competenza, la Commissione per le petizioni propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Per la petizione del signor avv. Giuseppe M. A. Enea, la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Cito Filomarino a riferire sulla petizione del sig. Aragona Francesco.

CITO FILOMARINO, *relatore*. Il maggiore commissario sig. Aragona Francesco, si duole della mancata nomina a tenente colonnello. Quantunque il ricorso in proposito avanzato alla quarta sezione del Consiglio di Stato sia stato in parte dichiarato irricevibile e per il resto respinto, la Commissione tuttavia ritiene che si potrebbe rinviare questa petizione al Ministero della guerra per un migliore esame del caso, giacchè per le numerose disposizioni adottate in tempo di guerra, sembra che il sig. Aragona Francesco sia stato danneggiato.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, la Commissione per le petizioni propone il rinvio al Ministero della guerra della petizione del sig. Aragona Francesco.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Garofalo a riferire, in luogo dell'onorevole senatore Milano Franco D'Aragona, sulla petizione dell'avv. Allemandi Pietro.

GAROFALO, *relatore*. L'avv. Allemandi Pietro fa voti perchè sia sollecitamente liquidata la pensione alle minorenni Giulia e Rosalina Schiavetti, figlie del defunto tenente colonnello Schiavetti Vincenzo. Alla Commissione è sembrato che in questa petizione vi siano motivi da potersi prendere in considerazione. Per quanto la Commissione non abbia potuto esaminare tutti gli atti e quindi decidere sulla giustizia o meno del caso, è sembrato che nel dubbio si potesse raccomandare questa petizione al Ministero delle finanze, perchè veda di considerare la cosa con una certa benevolenza.

PRESIDENTE. La Commissione per le pe-

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1927

tizioni propone il rinvio al Ministero delle finanze della petizione dell'avv. Allemandi Pietro.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

#### Presentazione di un disegno di legge.

ROCCO, *ministro per la giustizia e gli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro per la giustizia e gli affari di culto*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Autorizzazione al Governo del Re di provvedere alla revisione e al coordinamento delle disposizioni relative al notariato e agli archivi notarili, ed estensione delle norme medesime alle nuove provincie ».

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole ministro per la giustizia e gli affari di culto della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge nella precedente tornata approvati per alzata e seduta.

Invito l'onorevole senatore segretario Bellini a procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amèro D'Aste, Angiulli.

Baccelli Alfredo, Badoglio, Barzilai, Bellini, Bergamasco, Berio, Bevione, Bianchi Ric-

cardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonicelli, Bonin Longare, Borea D'Olmo, Borsarelli, Boselli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calisse, Callaini, Casati, Catellani, Caviglia, Cesareo, Chimienti, Cirraolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Cocchia, Conci, Corbino, Corradini, Credaro.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, De Marinis, De Vito, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Faelli, Fano, Ferrero di Cambiano, Fradetto.

Gabba, Gallina, Garavetti, Garofalo, Garroni, Gatti, Gentile, Giordani, Gonzaga, Grandi, Gualterio, Guidi.

Libertini, Loria, Lucchini, Luiggi.

Malagodi, Malaspina, Mango, Marcello, Mariotti, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morello, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosconi.

Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pagliano, Pais, Palumbo, Pansa, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano-Perla, Pestalozza, Petitti di Roveto, Pincherle, Pironti, Porro, Pullè.

Quartieri.

Raineri, Rajna, Rava, Rebaudengo, Ricci Corrado, Rolandi-Ricci, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Sanjust di Teulada, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scialoja, Setti, Sili, Sinibaldi, Sirianni, Spirito, Squitti, Suardi, Supino.

Tacconi, Tamborino, Thaon di Revel, Tolomei, Torraca, Treccani, Triangi.

Valenzani, Valvassori-Perone, Venzi, Viganò, Vigliani, Volpi, Volterra.

Wollemborg.

Zupelli.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, che dà facoltà al Governo di consentire alle Società

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1927

concessionarie delle zone telefoniche la emissione di obbligazioni ipotecarie a condizioni speciali (N. 887):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	129
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1714, che reca disposizioni varie in materia di edilizia popolare (N. 666):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	131
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1927, n. 647, riguardante l'approvazione della Convenzione 1° aprile 1927 stipulata col comune di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo (N. 1075):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	131
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali (Numero 1052):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	129
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 468, portante modifi-

che al riordinamento delle circoscrizioni provinciali (N. 1053);

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	129
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, concernente modificazioni alla legge istitutiva del Consorzio autonomo del porto di Genova (N. 1060):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	129
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1249, contenente modificazioni alle norme vigenti circa il ricupero degli olii leggeri dalla distillazione del catrame e del gas luce (N. 1161):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	131
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato (N. 1159):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	129
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1494, contenente modificazioni all'art. 15 del Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e all'annesso regolamento del personale ferroviario (N. 635):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	130
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1927

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 39, contenente il differimento della revisione della nomenclatura e classificazione delle cose formanti oggetto dei trasporti sulle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 40 della legge 7 luglio 1907, n. 429 (N. 738):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	133
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-9 dicembre 1926, n. 2259, concernente la classificazione di opere idrauliche di seconda categoria nel Veneto e nei territori annessi della Venezia Giulia (N. 938);

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	134
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Avanzamento degli allievi sergenti piloti (N. 1102):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	133
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione internazionale, stipulata a Bruxelles il 15 luglio 1914, fra l'Italia ed altri Stati, per il riconoscimento reciproco dei punzoni e dei banchi di prova delle armi da fuoco, nonchè di due allegati alla Convenzione stessa (N. 1107):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	133
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Approvazione di due convenzioni firmate a Saint-Germain-en-Laye il 10 settembre 1919 fra l'Italia e altri Stati e relative: 1° alla revisione degli atti di Berlino del 26 febbraio 1885 e di Bruxelles del 2 luglio 1890; 2° ad

una convenzione circa il regime delle bevande alcoliche in Africa (N. 404):

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	133
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

#### Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Valvassori Peroni di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VALVASSORI PERONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1897, riflettente la proroga al 1° gennaio 1928 dell'applicazione in Eritrea e in Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie ».

PRESIDENTE. Dò atto al senatore Valvassori Peroni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Discussione del disegno di legge: « Per la repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie » (N. 128-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Per la repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie ».

Chiedo all'onorevole ministro della giustizia se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Consento.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Rebaudengo di dar lettura del disegno di legge.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 128-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GATTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTI. Sono perfettamente d'accordo col disegno di legge Ministeriale, il quale stabilisce in un modo definitivo che l'esercizio della

Odontoiatria e protesi dentaria, strettamente connesse, debba essere affidato soltanto a laureati in medicina e chirurgia come per tutte le altre branche della Medicina.

E non avrei preso la parola se la relazione dell'Ufficio centrale, relatore il collega senatore Pestalozza, pur ispirandosi fermamente al principio che informa il disegno di legge, non paresse in qualche punto meno risoluta, come laddove pare ammetta la possibilità di qualche concessione ai tecnici che non poterono presentarsi agli esami nel 1912 per non aver compiuto l'età di 28 anni.

Oggi è anacronistico però il pensare che si possa continuare ad affidare degli ammalati a dei meccanici, i quali non avendo fatto gli studi di medicina del corpo umano non conoscono, anatomia, fisiologia, patologia e clinica. Il decreto-legge 11 ottobre 1924 stabilisce l'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della Odontoiatria e protesi dentaria. Successivamente si fece di più, la Odontoiatria è stata messa tra le materie obbligatorie negli esami di Stato. Il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione il 3 dicembre 1925 riconfermava tale necessità della laurea ed anche ultimamente il Governo, nella risposta all'altro ramo del Parlamento ad una interrogazione dell'on. Perna, ribadiva lo stesso principio che del resto riconferma con la presentazione di questo disegno di legge.

Si invocano ragioni di sentimento. Si dice: sono ormai pochi, resterebbero senza mezzi di sussistenza, sul lastrico. Siamo un po' precisi. In realtà pochi non sono, ed aggiungo che si tratta di persone le quali tenuto conto delle disposizioni della legge del 1912 oggi possono avere, poco più di quarant'anni di età. Cosicché questa — che noi consideriamo enormità — di malati affidati a dei meccanici, continuerebbe presumibilmente per altri 20, o 30 anni.

Aggiungo ancora che codesti odontotecnici non resterebbero effettivamente sul lastrico, perchè se ad essi noi vogliamo togliere gli ammalati, nessuno vuol togliere loro quello che è l'esercizio naturale e legittimo della loro attività, cioè i lavori di meccanica nei laboratori per i quali il compenso che possono avere è assai remunerativo. Lo avessero i tecnici dei nostri Istituti universitari!

E del resto, sentimento per sentimento, noi diciamo che a salvare il principio sostenuto dal disegno di legge ci muove quello di migliaia di infermi i quali, quando vedessero da una legge autorizzato l'esercizio di questi tecnici, riterrebbero di potersi bene affidare ad essi, cioè a dei meccanici che non hanno nessuna preparazione biologica e clinica. E sostenendo questo principio crediamo di giovare ai tecnici stessi, i quali dandosi ad un esercizio che va oltre i limiti della loro preparazione, si espongono a delle gravi responsabilità e a delle gravi sentenze, due di quest'anno stesso, una in Tribunale ed un'altra in Corte di Assise, sulle quali sarebbe lungo di entrare qui in particolari. E sarebbe pericoloso mantenere anche un solo spiraglio, perchè purtroppo abusati nell'arte sanitaria si hanno anche laddove nessun spiraglio è stato lasciato e molti più se ne avrebbero quando la legge stessa ledesse il principio della necessità di una preparazione biologica e clinica e della laurea per l'esercizio dell'arte sanitaria.

Fin dal 1890 il nostro venerando collega senatore Boselli in una relazione al Re diceva: «È giusto sottrarre all'empirismo l'esercizio di professioni che il progresso delle scienze ha dimostrato avere nelle loro stesse specialità attinenze dirette ed immediate con le condizioni di salute degli individui e che possono influire a mantenerle e deteriorarle.

Dopo questo richiamo di 37 anni fa, vorrà il Senato mantenere ora, e per altri 20, o 30 anni ancora, la deprecata enormità di meccanici messi al livello di giovani, a cui la preparazione adeguata e la conquista della laurea costano tanti sacrifici? Il monito dell'on. Boselli dopo 37 anni si fa indubbiamente ancora più ovvio, ancora più imperioso.

Io penso quindi che noi dovremo ascoltarlo e chiudere per sempre anche per la Odontoiatria la possibilità di un esercizio a cui si ribella ogni più elementare concezione di patologia e di clinica, ed a cui si ribella lo stesso sentimento umano.

MONTRESOR. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTRESOR. Mi permetta il Senato di dire una parola su questa legge, a proposito della quale invoco, non la competenza dell'illustre oratore che mi ha preceduto, ma il di-

ritto di cittadinanza che ha ogni cliente, ed io non sono che questo. Sarei d'accordo con quello che ha detto l'illustre sen. Gatti, e cioè che bisogna chiudere le paratoie; ma anche la legge del 1912 si proponeva questo scopo, ed invece è avvenuto che le scuole di odontoiatria, contemplate ad integrazione di quella legge, non sono state istituite, e soltanto recentemente ne sono sorte alcune. Io non mi appello alle ragioni di sentimentalismo alle quali alludeva il sen. Gatti; mi attengo soltanto alle parole dell'illustre relatore dell'Ufficio centrale, onorevole Pestalozza; il quale dice che « per questi casi, ai quali si sono interessati alcuni autorevoli colleghi (Carle, Rattone, Maragliano) non converrebbe certo riaprire la porta all'esercizio di chi non abbia il diploma di medico chirurgo. Casi congeneri furono recentemente sanati con legge speciale (e noi non invochiamo nemmeno la larghezza della legge applicata ai trentini e agli allòglotti venuti a noi) ed il Senato potrebbe, se lo creda, raccomandare al Governo l'adozione di un provvedimento analogo per quelli, ad esempio, fra i vecchi odontoiatri che non poterono fruire della sessione di esami; ma sarebbe in antitesi collo spirito stesso animatore della legge l'approfitfare di questa discussione per sanzionare, con misure di carattere generale, il più grave degli esempi di esercizio abusivo ». Fin qui l'on. Pestalozza.

Ora io faccio notare che alcuni casi sono degni di particolare considerazione, tanto più che sono pochissimi. Teniamo conto, onorevole senatore Gatti, dei limiti di età di esercizio, dei precedenti, dei meriti acquisiti in guerra da parte di tanti giovani valorosi, che si sono trovati a fianco dei medici, i quali non si può dire che si siano imboscati, perchè hanno compiuto un alto dovere umanitario. Orbene, tutte queste mi paiono ragioni più che sufficienti, non per alzare le paratoie, onorevole senatore Gatti, ma per esaminare i singoli casi e dare una sanzione di benevolenza a favore di coloro che hanno veramente il diritto di chiederla e di averla, come atto di giustizia dal Governo nazionale; e null'altro aggiungo sul grave argomento.

GAROFALO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO, *presidente dell'Ufficio centrale*.

Dalle parole dell'on. senatore Gatti sembrerebbe che l'Ufficio centrale avesse proposto di ammettere senz'altro alla continuazione dell'esercizio della professione di odontoiatria i semplici meccanici. Orbene, questo non era nelle intenzioni dell'Ufficio centrale nè del relatore. Si trattava soltanto di permettere, in alcuni casi speciali, a coloro che esercitavano irregolarmente la professione di odontoiatria, di presentarsi ad un esame. Dunque, non ammetterli senz'altro a continuare la loro professione, ma consentire loro di sostenere una prova. E ciò si proponeva di fare soltanto in alcuni casi eccezionali, quando fosse dimostrato che il richiedente non avesse potuto assolutamente godere della facoltà che gli si era data, di sottoporsi alla prova richiesta nel termine stabilito.

Casi di questo genere, per quanto siano pochissimi, non mancano. Vi sono forse dentisti che al momento dell'esame, si trovavano in guerra o in servizio militare. Ora, non sarebbe ingiusto privare costoro della facoltà di riparare a questa involontaria mancanza?

Ripeto: sono cotesti casi assolutamente eccezionali. D'altra parte, l'Ufficio centrale non aveva nemmeno proposto uno speciale emendamento al riguardo; si era soltanto limitato a rivolgere una raccomandazione in proposito all'onorevole ministro.

PESTALOZZA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PESTALOZZA, *relatore*. A chiarimento di quanto è stato detto dall'on. Garofalo, il relatore, nell'interpretare il pensiero dell'Ufficio centrale, deve dichiarare che non si è avuta affatto l'intenzione di proporre l'ammissione senz'altro alla continuazione della professione sia pure di un limitato numero dei molti e molti che hanno fatto richiesta in proposito, ricorrendo a petizioni ed a insistenze di ogni genere. L'intenzione dell'Ufficio centrale era ed è di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro dell'interno sulla opportunità di prendere un provvedimento che elimini ogni pretesto di ulteriori reclami, e che ripari ad eventuali irregolarità di procedura, fermo restando il concetto che nessuna sanatoria d'indole generale possa essere accordata. Il provvedimento dovrebbe limitarsi a quei pochissimi ai quali

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1927

non fosse stato possibile dare l'esame o a taluni che, secondo me, si troverebbero nelle stesse condizioni, cioè quei pochi che ammettono di avere fallito nella prova di esame ma che sostengono anche che la prova fu data in modo irregolare. Cosicché questi tentano di dimostrare, anzi taluno dimostra con dei documenti, la nullità effettiva della prova stessa. Non aver potuto dare l'esame o averlo dato in modo che l'esame sia nullo parve alla Commissione che potesse costituire, per questo numero limitatissimo di persone, una ragione per richiamare sopra tali casi la particolare attenzione del ministro.

Non altro ho da dire, e quanto ha esposto la Commissione lo considera come una semplice raccomandazione che sarebbe interessante sapere se il Governò accetta.

MARTELLI, *sottosegretario per le comunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI, *sottosegretario per le comunicazioni*. Per incarico di Sua Eccellenza il ministro dell'interno debbo rispondere alle osservazioni fatte al disegno di legge.

Prima di tutto ringrazio l'on. Gatti che, con il suo discorso, ha pienamente convenuto nello spirito del disegno di legge e continuerò ringraziando pure a nome del Governo gli onorevoli senatori Montresor, Garofalo e Pestalozza, per l'appoggio valido alle proposte in esame. Assicuro poi che il Governo non è alieno dal prendere in considerazione quei pochi casi particolari nei quali si ravvisasse opportuna e giusta la concessione di una suppletiva prova di esame, purchè si tratti, bene inteso, di persone veramente degne di speciale trattamento e che non abbiano potuto approfittare degli esami speciali in seguito a servizi di guerra o per altre ragioni giustificabili, quali quelle sommariamente segnalate dai senatori Montresor e Pestalozza.

La materia di questa presa in considerazione del Governo non può far parte però del disegno di legge, che va approvato senza modifiche. Per altro, al disegno di legge è stato proposto un emendamento aggiuntivo dalla Commissione e gradirei sapere se esso viene mantenuto o se viene senz'altro soppresso.

Questa aggiunta all'art. 5 si riferisce alle disposizioni del 22 maggio 1913 relative al-

l'esercizio abusivo delle farmacie; ma poichè il disegno di legge ha carattere generale, non esclude i provvedimenti che sono contemplati da disposizioni e leggi di carattere speciale, come sono quelle relative alle farmacie. Il Governo crede che sarebbe possibile di mantenere in piena efficienza questo disegno di legge senza necessità di aggiungere l'emendamento della Commissione; ma siccome esso, in ultima analisi, non è che esplicativo del disegno in esame, se la Commissione insiste per mantenerlo il Governo non ha difficoltà ad accoglierlo, pur ripetendo che esso non è necessario.

PESTALOZZA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PESTALOZZA, *relatore*. Ringrazio Sua Eccellenza delle spiegazioni date in proposito alla raccomandazione fatta per un limitatissimo gruppo di interessati. Rispetto all'emendamento proposto all'art. 3 io vorrei chiedere il permesso di esporre le ragioni che hanno indotto l'Ufficio centrale a proporlo e che mi pare debbano indurlo anche a mantenerlo se non vi è opposizione da parte del Governo. Il disegno di legge contiene l'art. 4 che dice: « Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata ». Contraria alla presente legge si può ritenere ogni disposizione che per una identica mancanza commini pene diverse da quelle sancite dalla legge stessa. Ora la legge sull'esercizio delle farmacie stabilisce che talune mancanze, come l'esercizio di una farmacia senza l'autorizzazione prefettizia, vengono punite non solo con la multa ma eventualmente con la detenzione.

Ora cosa dice l'art. 3 del disegno di legge? « Chiunque, munito del titolo professionale relativo, esercita una professione sanitaria senza che si trovi in possesso degli altri requisiti eventualmente richiesti dalle vigenti disposizioni per il regolare esercizio, è punito con l'ammenda di lire 500 a 1000. In caso di recidiva la pena è dell'ammenda di lire 1000 a 2000 ».

Ora se vogliamo applicare l'art. 3 al caso del farmacista che esercita senza l'autorizzazione abbiamo: « Chiunque munito del titolo professionale (il farmacista laureato)... esercita una professione sanitaria senza che si trovi

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1927

in possesso degli altri requisiti (che in questo caso sarebbero l'autorizzazione prefettizia)... è punito (non più con la detenzione o con la chiusura dell'esercizio) con l'ammenda ecc... ».

L'applicazione rigorosa di questo articolo toglierebbe gravità alle pene che le leggi precedenti infliggeva. Siccome è parso alla Commissione che fosse nell'animo del Governo di accentuare le misure repressive per l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, ad eliminare interpretazioni troppo benevole è parso utile precisare questo punto. Però la Commissione si rimette a quanto il ministro sarà per proporre.

MARTELLI, *sottosegretario per le comunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI, *sottosegretario per le comunicazioni*. Poichè la Commissione tiene al proprio emendamento, il Governo non ha difficoltà di aderire alla richiesta del relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Chiunque, non trovandosi in possesso del regolare titolo professionale, esercita una professione sanitaria, è punito con la multa da lire 500 a lire 2000. In caso di recidiva la pena è della detenzione da uno a tre mesi e della multa da lire 2000 a lire 5000.

Il materiale adoperato per commettere il delitto di cui al presente articolo è confiscato. In attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, il Prefetto della Provincia può ordinare la chiusura del locale in cui la professione sanitaria sia stata abusivamente esercitata, e, contemporaneamente, anche il sequestro del materiale adoperato.

(Approvato).

#### Art. 2.

Alle stesse pene di cui al precedente articolo soggiace chi, essendo regolarmente autorizzato ad esercitare una professione sanitaria, presta comunque il suo nome, ovvero la sua attività

professionale allo scopo di permettere o di agevolare il delitto di cui all'articolo stesso.

La condanna ha per effetto la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo uguale a quello della pena inflitta.

(Approvato).

#### Art. 3.

Chiunque, munito del titolo professionale relativo, esercita una professione sanitaria senza che si trovi in possesso degli altri requisiti eventualmente richiesti dalle vigenti disposizioni per il regolare esercizio, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 1000.

In caso di recidiva la pena è dell'ammenda da lire 1000 a lire 2000.

Rimangono però sempre in vigore le disposizioni penali comminate dal comma ultimo dell'art. 2 della legge 22 maggio 1913, n. 468, e quelle contenute nell'ultimo comma dell'articolo 18 della stessa legge.

(Approvato).

#### Art. 4.

Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1829, che dà esecuzione all'Accordo addizionale alla Convenzione italo-ungherese, stipulata in Budapest il 27 marzo 1924, per il consolidamento dei tagliandi scaduti e dei titoli sorteggiati del debito pubblico ungherese prebellico, collocato in Italia, firmato in Budapest fra l'Italia e l'Ungheria il 15 marzo 1927 » (N. 1118).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1829, che dà esecuzione all'Accordo addizionale alla Convenzione italo-ungherese, stipulata in Budapest il 27 marzo 1924, per il consolidamento dei tagliandi scaduti e dei titoli sorteggiati del debito pubblico ungherese pre-

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1927

bellico, collocato in Italia, firmato in Budapest fra l'Italia e l'Ungheria il 15 marzo 1927 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1829, che dà esecuzione all'Accordo addizionale alla Convenzione italo-ungherese, stipulata in Budapest il 27 marzo 1924, per il consolidamento dei tagliandi scaduti e dei titoli sorteggiati del debito pubblico ungherese prebellico, collocato in Italia, firmato in Budapest fra l'Italia e l'Ungheria il 15 marzo 1927.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

PAVIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVIA, *relatore*. Mi permetto domandare, all'onorevole ministro delle finanze, a nome dell'Ufficio centrale, se può dare un definitivo affidamento al voto espresso dall'Ufficio centrale; perchè entro il 31 dicembre 1927 venga consegnato il tagliando ai diversi possessori dei titoli ungheresi. Nel mese di luglio un comunicato diceva che entro agosto si sarebbe consegnato; è passato agosto, è passato l'autunno e siamo alla vigilia del 31 dicembre 1927, epoca in cui si sussurra che questi tagliandi cadranno in prescrizione. Io non credo a questa voce perchè legalmente non può parlarsi di prescrizione, ma in ogni modo è indiscutibile che è grave il danno che deriva da questo ritardo, oltre quello già patito, mettendo i possessori dei titoli in condizione di non venderli ed ora di non potere esigere i coupon che loro spettano e che cittadini di altri Stati invece possono incassare presentandoli alla Banca francese, incaricata dal Governo ungherese del pagamento perchè subito ebbero i tagliandi suppletivi. In Italia sono molti i possessori di questi titoli e fra essi vi sono la Santa Sede, gli Istituti di credito e di previdenza della città di Trieste e molti altri minori. Siccome non si capisce la ragione del ritardo nella emissione di questi tagliandi,

mentre da anni sono stati ritirati i titoli estratti e tagliandi, domando all'onorevole ministro se può dare al Senato qualche spiegazione e se può dare affidamento che entro il 31 dicembre corrente, come invocano i possessori, i tagliandi saranno loro consegnati per potere alla fine incassare il loro avere.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze*. La ragione è molto semplice.

La Cassa Comune di Parigi ha dato tempo fino al 15 dicembre è, cioè, fino ad oggi per la presentazione dei titoli da riaffogliare. Quindi da oggi soltanto decorrono i termini; e faremo il possibile per dare i tagliandi entro il 31 dicembre. Ci sono però delle difficoltà tecniche. In quanto alle altre cedole, esse furono restituite nel maggio 1926 e non vi è bisogno che della esibizione della cedola e non del titolo per le Banche incaricate.

PAVIA, *relatore*. Ma non esiste il tagliando.

VOLPI, *ministro delle finanze*. È stata restituita la cedola.

PAVIA, *relatore*. Mi risulta il contrario, e lo sento dire da moltissimi.

MAYER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAYER. Mi permetto di rilevare che i fogli contenenti le cedole nuove dei diversi titoli ungheresi, elencati nella relazione, non sono stati ancora consegnati dal Tesoro che li ha ritirati dai diversi possessori.

Mi associo pertanto alla raccomandazione dell'onorevole relatore perchè il ministro provveda affinché i funzionari incaricati di svolgere la semplicissima pratica lo facciano con quella sollecitudine che è necessaria, visto che sono almeno tre anni (ora non ricordo bene le date, ma potrebbero essere anche quattro o cinque) che questi titoli, assieme ai fogli dei tagliandi, sono stati consegnati alle Tesorerie provinciali.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Ripeto che dalle Banche è stato dato il termine fino al 15 dicembre per la presentazione.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1927

PAVIA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVIA, *relatore*. Questo non si è mai saputo. Prendo atto di questa comunicazione ma dubito vi sia qualche equivoco. Ciò che si deve consegnare è il nuovo titolo col nuovo foglio tagliandi. E una dilazione fino al 15 dicembre sarà una proroga per i ritardatarii, ma non un termine preciso del quale i diligenti depositarii di anni addietro, non possano esigere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1411, concernente sovvenzioni per l'utilizzazione dei combustibili nazionali e assegnazione per studi ed esperienze sulla utilizzazione dei combustibili nazionali ed esteri » (N. 615).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1411, concernente sovvenzioni per l'utilizzazione dei combustibili nazionali e assegnazione per studi ed esperienze sulla utilizzazione dei combustibili nazionali ed esteri ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1411, concernente sovvenzioni per l'utilizzazione dei combustibili nazionali ed assegnazione per studi ed esperienze sulla utilizzazione dei combustibili nazionali ed esteri.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1490, recante stanziamento di fondi per l'organizzazione tecnica produttiva, commerciale e creditizia delle piccole industrie » (N. 658).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1490, recante stanziamento di fondi per l'organizzazione tecnica produttiva, commerciale e creditizia delle piccole industrie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1490, recante stanziamento di fondi per l'organizzazione tecnica produttiva, commerciale e creditizia delle piccole industrie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2217, che stabilisce nuove disposizioni per la Camera agrumaria per la Sicilia e Calabria in Messina » (N. 1042).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2217, che stabilisce nuove disposizioni per la Camera agrumaria per la Sicilia e Calabria in Messina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2217, che stabilisce nuove

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1927

disposizioni per la Camera agrumaria per la Sicilia e Calabria, in Messina.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 207, contenente nuove disposizioni regolanti i rapporti di credito fra il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo, e gli enti creditori » (N. 1043).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 207, contenente nuove disposizioni regolanti i rapporti di credito fra il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo, e gli Enti creditori ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 207, che stabilisce nuove disposizioni regolanti i rapporti di credito fra il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in Palermo, e gli enti creditori.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 840, concernente la proroga dei termini per la emissione dei decreti ministeriali che autorizzano la continuazione dello esercizio dei Magazzini generali ai sensi del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290 » (N. 1104).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 840, concernente la proroga dei termini per la emissione dei decreti ministeriali che autorizzano la continuazione dell'esercizio di Magazzini generali ai sensi del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 840, concernente la proroga dei termini per l'emissione dei decreti ministeriali che autorizzano la continuazione dell'esercizio dei Magazzini generali ai sensi del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755, che porta modifiche alle leggi sull'ordinamento della Regia marina e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina » (N. 1073).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755, che porta modifiche alle leggi sull'ordinamento della Regia marina e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge in data 27 marzo 1927, n. 755, che porta modifiche alle leggi sull'ordinamento della Regia marina e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1927

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 593, contenente modificazioni al nuovo Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza » (N. 1054).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 593, contenente modificazioni al nuovo Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 593, portante modificazioni al nuovo Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 399, riguardante la dichiarazione di pubblica utilità delle opere per la costruzione delle linee di allacciamento delle nuove calate occidentali del porto di Genova » (N. 1045).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 399, riguardante la dichiarazione di pubblica utilità delle opere per la costruzione delle linee di allacciamento delle nuove calate occidentali del porto di Genova ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 399, riguardante la dichiarazione di pubblica utilità delle opere per la costruzione delle linee di allacciamento delle nuove calate occidentali del porto di Genova.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2438, che approva la convenzione aggiuntiva stipulata il 1° ottobre 1926, tra il Ministero dell'aeronautica e la Società servizi aerei per il transitorio esercizio della linea aerea Torino-Pavia-Venezia-Trieste su di un diverso itinerario (Venezia-Trieste-Brioni-Lussinpiccolo-Zara) » (N. 971).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2438, che approva la convenzione aggiuntiva stipulata il 1° ottobre 1926, tra il Ministero dell'aeronautica e la Società servizi aerei per il transitorio esercizio della linea aerea Torino-Pavia-Venezia-Trieste su di un diverso itinerario (Venezia-Trieste-Brioni-Lussinpiccolo-Zara) ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 12 dicembre 1926, n. 2438, che approva la convenzione aggiuntiva stipulata il 1° ottobre 1926 tra il Ministero dell'aeronautica e la Società Italiana Servizi Aerei per il transitorio esercizio della linea aerea Torino-Pavia-Venezia-Trieste su di un diverso itinerario (Venezia-Trieste-Brioni-Lussinpiccolo-Zara).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 890, riguardante l'iscrizione delle navi nella prima classe del Registro italiano agli effetti dell'art. 4, sotto-articolo 12-F del decreto luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502 » (N. 880).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 890, riguardante l'iscrizione delle navi nella prima classe del Registro italiano agli effetti dell'art. 4, sotto-articolo 12-F del decreto luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 890, relativo alla iscrizione delle navi nella prima classe del Registro italiano agli effetti del decreto luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1793, concernente la concessione di riduzioni di tariffe per trasporti in transito da e per l'Italia » (N. 886).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1793, concernente la concessione di riduzioni di tariffe per trasporti in transito da e per l'Italia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1793, concernente la concessione di riduzioni di tariffe per trasporti in transito da e per l'Italia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1925 n. 31, che proroga per la città di Roma le disposizioni sul prezzo dell'energia elettrica » (N. 1156).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 31, che proroga per la città di Roma le disposizioni sul prezzo dell'energia elettrica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 31, che proroga per la città di Roma le disposizioni sul prezzo dell'energia elettrica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore senatore Valenzani per illustrare l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale e che suona così:

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato confida che il Governo del Re in considerazione delle cambiate condizioni dei prezzi e delle spese vorrà provvedere ad ot-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1927

tenere una congrua riduzione delle tariffe relative all'energia elettrica, al gas, e all'acqua potabile.

VALENZANI, *relatore*. Anche a nome dei colleghi dell'Ufficio centrale mi sia consentito di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro dell'economia nazionale sulle osservazioni che l'esame di questo disegno di legge ci ha dato modo di fare per quanto riguarda il prezzo dell'energia elettrica nella città di Roma. Noi crediamo che sia giunto il momento non di concedere ulteriori benefici alla Società concessionaria dell'illuminazione in Roma, ma di verificare invece rigorosamente se dopo la rivalutazione della lira, dopo l'abolizione o la riduzione delle indennità dei caroviveri di cui la Società si è largamente giovata, dopo la sensibile diminuzione degli altri elementi di produzione non debbano le tariffe di questa Società subire una notevole diminuzione perchè la luce come il gas, come l'acqua potabile deve essere considerata come uno di quei generi di largo consumo popolare che sono dal Governo vigilati e controllati nell'interesse della collettività in generale e delle classi meno abbienti in specie. Al conseguimento di questo fine tende l'ordine del giorno che l'Ufficio centrale ha formulato e che noi ci auguriamo sia accettato dal Governo e votato dal Senato. (*Approvazioni*).

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Questo decreto è un decreto per così dire, di eredità: ora i tempi sono mutati. Ad ogni modo assicuro l'Ufficio centrale che vi sono già delle Commissioni che studiano queste questioni, una presso il Ministero dei lavori pubblici e un'altra presso il Ministero dell'economia nazionale. Quindi il Governo accetta questo ordine del giorno come raccomandazione per non pregiudicare il lavoro già avanzato delle commissioni.

VALENZANI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENZANI, *relatore*. Noi aderiamo alla richiesta dell'onorevole ministro e convertiamo l'ordine del giorno in raccomandazione.

PRESIDENTE. Come il Senato ha inteso,

il Governo accetta l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, purchè sia convertito in raccomandazione e l'Ufficio centrale consente a ciò. L'ordine del giorno deve quindi considerarsi come una raccomandazione che il Senato rivolge al Governo e che il Governo accetta.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge. Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Angiulli, Ciraolo e Artom a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

ANGIULLI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 837, recante riduzioni alle tariffe postali e telefoniche;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 512, concernente la istituzione del servizio dei pacchi postali urgenti ».

CIRAULO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1791, riguardante l'uso della divisa per gli impiegati che prestano servizio negli ambulanti postali ».

ARTOM. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 249, recante l'impegno per la garanzia del servizio delle obbligazioni per i lavori pubblici dell'Albania ».

PRESIDENTE. Dò atto agli onorevoli senatori Angiulli, Ciraolo e Artom, della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore segretario Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*. Fa l'appello nominale.

### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amero d'Aste, Angiulli, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Bergamasco, Berio, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bonin Longare, Borea D'Olmo, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calisse, Callaini, Casati, Cattaneo, Chimienti, Ciraolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Cocchia, Conci.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, Del Bono, De Marinis, Diaz, Diena, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Fano, Fradeletto.

Gabba, Gallina, Garavetti, Garofalo, Garroni, Giordani, Gonzaga, Grandi, Gualterio, Guidi.

Libertini, Loria, Luigi, Lusignoli.

Malaspina, Mango, Marcello, Mariotti, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morrone, Mortara, Mosconi.

Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Palumbo, Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Pincherle, Pironti, Porro, Pullè.

Rebaudengo, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scialoja, Segrè Sartorio, Setti, Sili, Simonetta, Soderini, Spirito, Squitti, Suardi, Supino.

Tamborino, Thaon di Revel, Torraca, Trecani, Triangi.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Vigliani, Volpi.

### Annuncio di risposta scritta.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che è pervenuta alla Presidenza la risposta dell'onorevole ministro delle colonie, ad una interrogazione dell'onorevole senatore Grandi.

A norma del regolamento, sarà stampata in fine del resoconto stenografico della seduta odierna.

### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Per la repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie (N. 128):

Senatori votanti . . . . .	112
Favorevoli . . . . .	107
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1829, che dà esecuzione all'Accordo addizionale alla Convenzione italo-ungherese, stipulata in Budapest il 27 marzo 1924, per il consolidamento dei tagliandi scaduti e dei titoli sorteggiati del debito pubblico ungherese prebellico, collocato in Italia, firmato in Budapest fra l'Italia e l'Ungheria il 15 marzo 1927 (N. 1118):

Senatori votanti . . . . .	112
Favorevoli . . . . .	107
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1411, concernente sovvenzioni per l'utilizzazione dei combustibili nazionali e assegnazione per studi ed esperienze sulla utilizzazione dei combustibili nazionali ed esteri (N. 615):

Senatori votanti . . . . .	112
Favorevoli . . . . .	105
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1224-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1927

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1490, recante stanziamento di fondi per l'organizzazione tecnica produttiva, commerciale e creditizia delle piccole industrie (N. 658):

Senatori votanti . . . . . 112

Favorevoli . . . . . 104

Contrari . . . . . 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2217, che stabilisce nuove disposizioni per la Camera agrumaria per la Sicilia e Calabria in Messina (N. 1042):

Senatori votanti . . . . . 112

Favorevoli . . . . . 106

Contrari . . . . . 6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 207, contenente nuove disposizioni regolanti i rapporti di credito fra il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo, e gli Enti creditori (N. 1043):

Senatori votanti . . . . . 112

Favorevoli . . . . . 105

Contrari . . . . . 7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 840, concernente la proroga dei termini per la emissione dei decreti ministeriali che autorizzano la continuazione dell'esercizio di magazzini generali ai sensi del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 2290 (N. 1104):

Senatori votanti . . . . . 112

Favorevoli . . . . . 106

Contrari . . . . . 6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755, che porta modifiche alle leggi sull'ordinamento della Regia marina

e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (N. 1073):

Senatori votanti . . . . . 112

Favorevoli . . . . . 104

Contrari . . . . . 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 593, contenente modificazioni al nuovo Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (N. 1054):

Senatori votanti . . . . . 112

Favorevoli . . . . . 106

Contrari . . . . . 6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 399, riguardante la dichiarazione di pubblica utilità delle opere per la costruzione delle linee di allacciamento delle nuove calate occidentali del porto di Genova (N. 1045):

Senatori votanti . . . . . 112

Favorevoli . . . . . 105

Contrari . . . . . 7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2438, che approva la convenzione aggiunta stipulata il 1º ottobre 1926, tra il Ministero dell'aeronautica e la Società servizi aerei per il transitorio esercizio della linea aerea Torino-Pavia-Venezia-Trieste su di un diverso itinerario (Venezia-Trieste-Brioni-Lussimpiccolo-Zara) (N. 791):

Senatori votanti . . . . . 112

Favorevoli . . . . . 105

Contrari . . . . . 7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 890, riguardante l'iscrizione delle navi nella prima classe del Registro italiano agli effetti dell'articolo 4,

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1927

sotto-articolo 12-*F* del decreto luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502 (N. 880):

Senatori votanti . . . . .	112
Favorevoli . . . . .	105
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1793, concernente la concessione di riduzioni di tariffe per trasporti in transito da e per l'Italia (N. 886):

Senatori votanti . . . . .	112
Favorevoli . . . . .	108
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 31, che proroga per la città di Roma le disposizioni sul prezzo dell'energia elettrica (N. 1156):

Senatori votanti . . . . .	112
Favorevoli . . . . .	105
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Convalidazione dei decreti-legge concernenti le derivazioni e utilizzazioni d'acque pubbliche e delega al Governo di emanare un Testo Unico di legge contenente disposizioni riguardanti le acque superficiali e sotterranee e le connesse materie della regolazione dei deflussi, delle irrigazioni, dell'elettrodotta, delle agevolazioni finanziarie e fiscali, delle tariffe dei consumi e per la giurisdizione e le norme del relativo contenzioso (N. 729);

Conversione in legge del Regio decreto 25 febbraio 1924, n. 456, avente per oggetto « Provvedimenti sui canoni e su ogni altro provento dei beni e diritti immobiliari di demanio pubblico e patrimoniale » (N. 1204);

Iscrizione in catasto dei compossessori a titolo di promiscuità (N. 1100);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1755, concernente esecuzione di tasse a favore delle Regie scuole industriali (N. 1137);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 242, che modifica la tabella annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 516, per il comune di Livigno (N. 915);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 945, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde la somma di lire 3 milioni per mutuarla, a sua volta, al comune di Cremona (N. 1127);

Varianti al Testo Unico delle leggi relative alla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia Marina, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452 (N. 682);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 1044, riguardante l'applicazione dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1336, circa il contributo di ammortamento ai piroscafi costruiti nei cantieri nazionali (N. 591);

Conversione in legge del Regio decreto 21 novembre 1926, n. 2161, che approva e rende esecutiva una convenzione aggiuntiva stipulata il 12 ottobre 1926 con la società Transadriatica circa alcune condizioni di esercizio della linea aerea commerciale Venezia-Vienna e viceversa (N. 790);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 51, che estende ai comuni di Bari, Trieste e Venezia le disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123 (N. 825);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 679, che modifica l'ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali (N. 1057);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1146, relativo al contributo dello Stato, per l'esercizio 1927-28, in favore dell'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma (N. 1131);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 442, che dà esecuzione

all'Accordo e relativo Protocollo, conclusi in Roma il 14 dicembre 1926, fra l'Italia e l'Austria, per la definizione di residue pendenze fra gli Uffici di verifica e compensazione italiano e austriaco (N. 1048);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1927, n. 387, che ha modificato il Testo Unico di leggi per la risoluzione delle controversie doganali approvato con Regio decreto 9 aprile 1911, n. 330 (N. 944).

La seduta è tolta (ore 18,15).

---

**Risposta scritta ad interrogazione.**

GRANDI. — Al ministro delle colonie per conoscere se nella considerazione del sempre più promettente sviluppo delle nostre colonie libiche e tenendo conto che non pochi italiani civili e militari, vi si trovano, non si potrebbero stabilire più frequenti comunicazioni postali, specialmente colla Cirenaica, collegata colla Madre Patria con un solo piroscalo settima-

nale, istituendo un servizio postale aereo almeno settimanalmente per modo di avere lo scambio postale due volte la settimana, come ora avviene per Tripoli.

RISPOSTA. — Alla possibilità di istituire un servizio postale aereo con le nostre colonie mediterranee, il Ministero delle colonie ha pensato da tempo. Ma, fino ad oggi, difficoltà di carattere tecnico e soprattutto finanziario non hanno consentito di giungere ad una concreta soluzione. Il Ministero però conscio della necessità di rendere più rapide le comunicazioni postali con quelle colonie per le ragioni segnalate dall'onorevole interrogante, intende riprendere in esame l'importante questione nella fiducia di poter superare al più presto le difficoltà dianzi accennate.

Firmato: FEDERZONI.

---

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle Sedute pubbliche.